



a norma dell'art. 25 del Contratto Collettivo di Lavoro
è stato collocato in aspettativa per motivi di salute
dal 4-8-1946 al 3/2/1947 con diritto ai 2/3 dello sti-
pendio e dal 4/2/1947 senza diritto a retribuzione;

L'art. 41 - comma B - del Contratto Collettivo di Lavoro
prevede la facoltà dell'Istituto di rescindere il contratto
d'impiego del personale "quando per menomate condizio-
ni fisiche o intellettuali, il lavoratore non sia più in
grado, a giudizio dei medici dell'Istituto di esercitare
convenientemente le sue funzioni";

in tal caso deve essere corrisposta al lavoratore la
rendita vitalizia temporanea di invalidità prevista
dall'art. 44 del contratto stesso (rendita che cessa "quan-
do le condizioni del lavoratore divergono tali da in-
durre la Direzione a riprenderlo in servizio", - art. 44,
comma 2°);

il Servizio Sanitario ha riconosciuto, in data 7/2/47,
lo stato di invalidità del predetto, salvo controllo tra
due anni;

avendo il Dr. Mancini una anzianità di servizio
di anni 26 e mesi 8, la rendita d'invalidità liqui-
dabile è pari ai 23/30 dello stipendio annuo lordo
di L. 125.190.- da lui raggiunto (artt. 44 e 52 del c.c.l.)
e cioè a L. 95979 annue lorde.

Il Direttore Generale propone al Comitato ed